

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BOSISIO PARINI, COSTA MASNAGA, GARBAGNATE MONASTERO, MOLTEÑO, NIBIONNO, ROGENO E SIRONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso il Palazzo Comunale di _____ sito in _____, Via _____

Tra

Il Comune di Bosisio Parini, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. _____)

Il Comune di Costa Masnaga, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. _____)

Il Comune di Garbagnate Monastero, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. _____)

Il Comune di Molteno, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. _____)

Il Comune di Nibionno, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. _____)

Il Comune di Rogeno, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. _____)

Il Comune di Sirone, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. _____)

PREMESSO

che l'art. 14, comma 28 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30.7.2010, n. 122, come sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. b) del D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito con modificazioni in legge 7.8.2012, n. 135 impone ai Comuni di minore dimensione, tra 1.000 e 5.000 abitanti, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali individuate dal comma 27 del citato art. 14, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in legge 135/2012;

che a norma del comma 31 ter del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30.7.2010, n. 122, introdotto dall'art. 19, comma 1, lett. e) del D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito con modificazioni in legge 7.8.2012, n. 135 almeno tre delle suddette funzioni fondamentali - ad esclusione di quelle di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale - devono essere gestite in forma associata a far tempo dall'1.1.2013 e le restanti funzioni a far tempo dall'1.1.2014;

che tra le funzioni obbligatorie e fondamentali individuate dal citato art. 24, comma 14 del D.L. D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30.7.2010, n. 122, e successive modificazioni rientrano quelle relative all'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito comunale;

che l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti le funzioni ed i servizi è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni sottoscrittori;

che i Comuni firmatari gestiscono già in forma associata o con altre forme di gestione previste dalla legge servizi pubblici di interesse generale a livello di ambito sovracomunale o provinciale (servizio assistenza domiciliare anziani, servizio smaltimento rifiuti, servizio idrico integrato, servizio distribuzione gas naturale, interventi e attività programmati in favore di famiglie, minori, anziani, disabili, stranieri.... nell'ambito del Piano di Zona , ..)

che per ottemperare alle sopra richiamate disposizioni normative I Comuni firmatari hanno individuato nella convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 l'istituto più idoneo per gestire in forma associata le funzioni relative all'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale che non rientrano specificamente nelle altre funzioni fondamentali da gestirsi obbligatoriamente in forma associata o che sono già gestiti in forma associata a livello di ambito sovracomunale o provinciale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata delle funzioni amministrative di competenza dei Comuni firmatari relative alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità amministrare e che non rientrano specificamente nelle altre funzioni fondamentali da gestirsi obbligatoriamente in forma associata o che sono già gestiti in forma associata o con altre forme di gestione previste dalla legge a livello di ambito sovracomunale o provinciale.

ART . 2 – FINALITA'

1. Finalità della presente convenzione è il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- migliorare l'analisi dei fabbisogno del territorio e delle popolazioni amministrare ed offrire una risposta più organica e strutturata agli stessi;
- gestire più incisivamente i problemi complessi che esulano dai ristretti ambiti comunali;

- realizzare uniformità di servizi, garantiti allo stesso modo nell’accesso e nella prestazione, evitando eventuali disparità di trattamento;
- realizzare, a regime e per un ampio ventaglio di servizi, economie di scala senza gravare gli Enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;
- accedere a risorse finanziarie pubbliche ad hoc.

2. Con gli accordi di cui al successivo articolo 5 gli enti firmatari individuano il Comune capofila per la gestione delle funzioni amministrative riferite a ciascun servizio pubblico di interesse generale.

ART. 3 - DISCIPLINA DEI SERVIZI

1. I Comuni firmatari riconoscono la necessità di disporre di univoci criteri concernenti la gestione dei servizi pubblici di interesse generale, sui quali improntare regolamenti, carte dei servizi, disciplinari e in genere tutto quanto concerne la gestione dei servizi, l’esercizio delle funzioni amministrative e la determinazione dei livelli tariffari.

2. La definizione delle linee di programmazione che determinano standard di servizio avviene su proposta della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 4.

ART. 4 - CONFERENZA DEI SINDACI

1. I Comuni firmatari concordano di istituire una Conferenza dei Sindaci. La Conferenza dei Sindaci, composta dai sindaci dei Comuni firmatari o dagli assessori delegati, è competente per le questioni generali, per la programmazione dei servizi, per i bilanci di spesa e la loro rendicontazione, per la verifica e il controllo nonché per la definizione degli accordi di cui al successivo art. 5. La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune di Nibionno.

2. La Conferenza dei Sindaci definisce le modalità applicative del presente articolo e stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento dei propri lavori.

ART. 5 - ACCORDI ATTUATIVI

1. Gli aspetti organizzativi della gestione associata dei singoli servizi pubblici, ivi compresa l’individuazione del Comune capofila, sono fissati in appositi accordi, disciplinati dall’art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, definiti dalla Conferenza dei Sindaci ed approvati dalle giunte comunali degli enti firmatari.

2. Tali accordi regolano le intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa, gli aspetti gestionali esecutivi nonché le modalità per la gestione delle informazioni agli utenti.

3. In particolare gli accordi attuativi della gestione associata di ogni singolo servizio pubblico devono stabilire e precisare:

- a) l’indicazione dettagliata del servizio pubblico oggetto di gestione associata;
- b) la durata;
- c) l’individuazione del Comune capofila;

- d) le modalità organizzative di gestione con previsione della costituzione di un Ufficio comune con connessa individuazione della sede, dei beni, delle strutture e del personale messi a disposizione ovvero della delega all'ufficio di uno dei Comuni;
- e) le competenze con rilevanza esterna ed interna dell'Ufficio comune;
- f) i requisiti che deve possedere il Responsabile dell'Ufficio comune e le modalità della sua individuazione;
- g) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie;
- h) le ulteriori forme di consultazione tra gli enti.

4. Gli accordi attuativi potranno essere stipulati da tutti o parte dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione e ciascun Comune potrà recedere dall'esercizio di un singolo servizio senza che ciò comporti automaticamente il recesso dalla presente convenzione

5. Gli accordi attuativi sono in ogni caso integrati dalle norme contenute nella presente convenzione e non possono contenere disposizioni in contrasto con esse

Art. 6 – COMUNE CAPOFILA

1. Al Comune capofila individuato negli accordi di cui all'articolo 5 attengono le funzioni coordinamento e di impulso verso le innovazioni di servizio e di processo da realizzarsi anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei sistemi aggregati di acquisto, che rappresentano la modalità per ripartire l'entità dei costi di attivazione e di erogazione dei servizi e per assicurare il superamento del divario di efficienza ed efficacia delle prestazioni rese dai singoli Comuni.

ART. 7 – ONERI FINANZIARI

1. Non sono previsti beni o strutture particolari per l'attuazione della presente convenzione, salvo quelli che di volta in volta sono previsti negli accordi attuativi e che, in caso di recesso o scioglimento, sono valutati e suddivisi fra gli enti associati in base al loro valore d'acquisto.

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

1. Il modello di organizzazione degli uffici e del personale di ciascun servizio pubblico di interesse generale sarà regolato dai singoli accordi attuativi e sarà improntato a criteri di autonomia, qualità funzionalità ed economicità di gestione.

2. Gli accordi attuativi disciplinano il rapporto funzionale

3. Il rapporto organico (contratto di lavoro) del singolo lavoratore rimane in essere con il Comune di appartenenza e trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente di appartenenza; il rapporto funzionale del personale incaricato dai Comuni associati per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi dei singoli accordi attuativi sarà disciplinato dagli accordi stessi.

ART. 9 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata indeterminata, salvo diversa disposizioni di legge o diverso accordo di tutti i Comuni firmatari.

ART. 10 - - RECESSO, SCIoglimento DEL VINCOLO CONVENZIONALE

1. È possibile recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo, fermo restando gli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione ovvero dei singoli accordi attuativi.

ART. 11 – ADESIONE DI ALTRI COMUNI

1. Al fine di favorire l'estensione dei servizi e di ottenere le maggiori economie di scala, si conviene che la presente convenzione sia aperta all'adesione di tutti i Comuni interessati, previa approvazione della stessa con apposita deliberazione dei rispettivi consigli comunali, assumendone tutti gli obblighi

ART. 12- Controversie relative alla convenzione

1. La soluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni firmatari è ricercata prioritariamente in via bonaria in seno alla Conferenza dei Sindaci.

ART. 13 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione e dei singoli accordi attuativi.

ART. 14 - ESENZIONI PER BOLLO E REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, Allegato B art. 16; è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, art.4 della Tariffa Parte II.